

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1989

Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 67, recante norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri, ed integrazione dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

ONOREVOLI SENATORI. - Il primo articolo del presente disegno di legge riguarda la proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 67.

La legge 12 aprile 1984, n. 67, all'articolo 1, ha stabilito, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 42 dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) ed all'articolo 79 del relativo regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431) sulla traduzione degli internati, il temporaneo affidamento all'Arma dei carabinieri, per conto del Ministero di grazia e giustizia, del servizio per il trasporto e

le traduzioni dei detenuti, sino all'attuazione della riforma del Corpo degli agenti di custodia, e, comunque, non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Come è noto, però, il progetto di riforma di cui sopra - il quale nell'ultimo comma dell'articolo 5 del testo stralcio del disegno di legge atto Camera n. 2024, approvato l'11 dicembre 1986 dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato della Repubblica (disegno di legge n. 2102), attribuiva al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena il servizio di traduzione dei detenuti e degli internati ed il servizio di piantonamento dei

medesimi ricoverati in luoghi esterni di cura - è decaduto a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere nella IX legislatura.

In mancanza della riforma del Corpo degli agenti di custodia, è assolutamente necessario, nell'interesse della pubblica amministrazione, prorogare di un anno il termine stabilito dall'articolo 1 della citata legge 12 aprile 1984, n. 67 - termine che scade il 15 aprile del corrente anno 1989 - in modo che il servizio da esso previsto continui ad essere affidato all'Arma dei carabinieri.

Infatti, allo stato, stante la mancata approvazione della riforma del Corpo degli agenti di custodia e degli aumenti degli organici da essa previsti, soltanto l'Arma dei carabinieri, con l'esperienza e la professionalità acquisite e con le strutture e l'organizzazione possedute, è in grado di garantire l'efficiente svolgimento del servizio in questione e di far fronte a tutti i problemi di carattere logistico-funzionale connessi.

Peraltro, l'Amministrazione penitenziaria non dispone ancora nè del personale occorrente (che deve comunque essere preventivamente specializzato, anche sotto il profilo meccanico-motoristico) da adibire a tale servizio, nè delle strutture necessarie per il ricovero e la manutenzione dei mezzi di trasporto dei detenuti.

È inoltre da considerare che gli automezzi per il trasporto dei detenuti, di proprietà del Ministero di grazia e giustizia ed attualmente in uso all'Arma dei carabinieri, poichè sono contraddistinti dalle caratteristiche estetiche dei mezzi in dotazione all'Arma avrebbero tutti bisogno di essere adattati alle caratteristiche estetiche degli automezzi del Corpo degli agenti di custodia; ciò richiederebbe non soltanto lunghi tempi, ma anche una notevole spesa, nel momento in cui la situazione economico-finanziaria del Paese ha determinato una drastica riduzione dei fondi assegnati al Ministero di grazia e giustizia.

È di tutta evidenza che, qualora non venisse prorogato di un anno il termine di cui all'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 67, l'assunzione del servizio per il trasporto dei detenuti da parte del Corpo degli agenti di custodia, privo degli uomini, delle strutture e dell'organizzazione necessari a tale scopo,

comporterebbe un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Quanto sopra, peraltro, con carattere di transitorietà, essendo negli intendimenti del Governo di avviare presso la competente Amministrazione penitenziaria tutte le iniziative opportune perchè la diretta assunzione del servizio possa avvenire alla scadenza stabilita con il presente disegno di legge.

L'articolo 2 del disegno di legge introduce una modifica all'articolo 11 dell'ordinamento penitenziario, relativa ai ricoveri dei detenuti e degli internati in luoghi esterni di cura.

In base alla normativa vigente, tutti i detenuti e gli internati che vengono ricoverati in luoghi esterni di cura debbono essere sottoposti, per l'intera durata della degenza, a piantonamento da parte dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, istituzionalmente competenti a svolgere detto servizio.

Tale obbligo generalizzato di piantonamento implica l'impiego, da parte delle suddette Forze di polizia, di un numero elevatissimo di uomini, che finisce addirittura con l'incidere negativamente sull'espletamento dei prioritari compiti istituzionali loro attribuiti, che attengono al controllo del territorio ed alle investigazioni.

A fronte di ciò, non può d'altro canto sfuggire come in molti casi il piantonamento del detenuto o dell'internato ricoverato sia del tutto superfluo. Si pensi, ad esempio, alle ipotesi del ricovero di un condannato che, più volte inviato in permesso, abbia sempre fatto regolare rientro in istituto, di un condannato ammesso al lavoro all'esterno e, più in generale, di un soggetto di minima pericolosità sociale.

Al fine di porre, quantomeno parzialmente, rimedio a tale situazione, con l'articolo 2 del presente disegno di legge viene riconosciuta all'autorità giudiziaria competente a disporre il ricovero del detenuto o dell'internato la facoltà di escludere che quest'ultimo venga piantonato durante la degenza in ospedale civile od in altro luogo esterno di cura, allorquando detta autorità giudiziaria ritenga che non vi sia pericolo di fuga ed il piantonamento non sia indispensabile per la tutela dell'incolumità personale del ricoverato.

È evidente che, nel valutare la sussistenza o meno del pericolo di fuga, l'autorità giudiziar-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ria competente dovrà tener conto, tra le altre circostanze, della gravità della malattia del soggetto e del grado di sicurezza delle strutture ospedaliere.

Il presente provvedimento, disponendo la proroga di un termine relativo alla competen-

za a svolgere un servizio che è in atto e che continuerà ad essere comunque svolto con le stesse modalità e prevedendo, altresì, la possibilità di escludere il piantonamento di detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, non comporta alcuna maggiore spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine di cinque anni di cui all'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 67, è prorogato di un anno.

Art. 2.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 1 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, sono aggiunti i seguenti:

«L'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma precedente può disporre che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura con proprio provvedimento, o con provvedimento del direttore dell'istituto nei casi di assoluta urgenza, non siano sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumità personale, quando ritiene che non vi sia pericolo di fuga.

Il detenuto o l'internato che, non essendo sottoposto a piantonamento, si allontana dal luogo di cura senza giustificato motivo è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.